

Richiesta di parere all'Ordine
13/10/2023

Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. delle provincie di Novara e V.C.O.
con la presente richiedo cortesemente vs parere in merito alla richiesta effettuata da un mio cliente.
A fronte di prestazioni inerenti la progettazione di un edificio residenziale già svolte e parzialmente saldate il cliente mi chiede di fornire i files di progetto in formato aperto editabile (.dwg) in aggiunta a quelli già forniti sia cartacei sia in formato .pdf.
Nel contratto sottoscritto tra me ed il cliente (riguardante progettazione e direzione lavori; pratiche edilizie) si fa cenno genericamente a "copia della documentazione elaborata" (senza alcun riferimento al formato editabile o cartaceo), soltanto all'art. 8 che riporto:

Art. 8 – Revoca incarico professionale e contestazioni relative alle prestazioni professionali.

8.1. Fermo restando che il presente contratto non prevede la facoltà di recesso dei Committenti,
il Professionista avrà la facoltà di accettare l'eventuale revoca o recesso alla seguente condizione:

- 1) integrale pagamento delle prestazioni rese fino al momento dell'intervenuta revoca;
- 2) pagamento di una somma pari al 50% dei rimanenti compensi dovuti fino alla conclusione dell'incarico;

8.2. A fronte del pagamento di quanto previsto al punto che precede, il Professionista fornirà ai Committenti **copia della documentazione elaborata** fino al momento della revoca dell'incarico, ferma restando la proprietà intellettuale della medesima.

8.3. Resta salva la facoltà delle parti di addivenire a un diverso accordo che dovrà avere forma scritta.

8.4. I Committenti rinunciano al diritto di proporre contestazioni o eccezioni circa le prestazioni professionali rese dal professionista, fino al momento dell'effettivo pagamento dei compensi professionali previsti con riserva di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto.

8.5. Il Professionista potrà recedere dal contratto in qualunque momento con congruo preavviso onde consentire ai Committenti di incaricare il nuovo Professionista senza subire disagi e ritardi in ordine all'esecuzione delle opere e dei servizi professionali oggetto del contratto.

8.6. Nel caso in cui i Committenti intendano rinunciare a una o più prestazioni professionali previste nel presente incarico, tale rinuncia non comporterà alcun decremento in ordine al compenso pattuito, salvo altro e diverso accordo tra le parti da stipularsi in forma scritta.

Preciso che allo stato attuale il rapporto professionale non è stato revocato ma è ancora in corso.

§ § §

Riscontro dell'Ordine del 18/10/2023

Nel rapporto privato, pur essendo indubbio che il committente ha il diritto di ricevere una copia completa del progetto, è altrettanto evidente che **il professionista ha la libertà di individuare e scegliere le più idonee modalità tecniche per la produzione degli elaborati da consegnare al committente.**

Ciò posto, sotto il profilo civilistico (cioè dal punto di vista dell'obbligazione contrattuale che grava sul professionista) il professionista assolve al suo obbligo trasmettendo al committente gli elaborati su supporto inalterabile, in forma cartacea oppure digitale.

In nessun caso il professionista è obbligato a fornire il progetto in un formato che consenta successive alterazioni o rielaborazioni.

Tale tipologia di formato, proprio perché connotato dall'alterabilità e dalla modificabilità, da una parte potrebbe infatti esporre l'elaborato a modifiche, e dunque comprometterne la paternità, dall'altra potrebbe inficiare la bontà dell'opera svolta, che sarebbe appunto suscettibile di essere modificata da terzi.

Inoltre, la consegna di elaborati in formato editabile potrebbe configurare il pericolo che la prestazione intellettuale connessa ad un determinato incarico venga poi sfruttata da terzi, all'insaputa e senza il consenso del professionista: a tutela del proprio lavoro progettuale occorre pertanto che il professionista predisponga

apposite garanzie a tutela della sua elaborazione laddove si convenga di consegnare i files sorgente modificabili.

Nei disciplinari di incarico o negli accordi di collaborazione professionale, oltre ad essere necessario affermare con chiarezza che la fornitura di questi files costituisce argomento di pattuizione tra le parti liberamente scelta e non prevista da alcuna normativa, devono essere espliciti gli obblighi che si assume chi entra in possesso di questi prodotti. Ad esempio l'impegno a non divulgare, in tutto o in parte, ad altri i files ricevuti senza esplicita autorizzazione dell'autore, l'obbligo a non apportare agli stessi alcuna modifica, l'uso esclusivo per gli scopi inerenti l'espletamento di quell'incarico professionale, la conservazione diligente, ecc. oltre alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle condizioni sottoscritte (versamento di penali, risarcimento danni, ecc.).

Fermo restando quanto sopra, nulla osta a che il professionista possa accordarsi con la committenza per trasmettere i dati in formato editabile e modificabile, consentendone l'uso e dietro compenso (consistente quindi in un supplemento di onorario).

Nel rapporto con committente pubblico, infine, ferme restando le considerazioni sopra espresse, in particolari circostanze, per esempio nella fase gestionale della stesura di uno strumento urbanistico, vista la molteplicità di figure professionali coinvolte, è lecito consentire l'utilizzo di un file "editabile" per competenza.